

## Avv. Marco Contini Legittimazione a ricorrere alla giustizia interna

SOMMARIO: 1) I soci ai sensi dello Statuto dell'AVIS; 2) Gli Organi Nazionali e loro compiti nella giustizia associativa: il Collegio Nazionale dei Probiviri; 3) il Giurì Nazionale e le funzioni esercitate in ordine all'interesse a ricorrere; 4) L'interesse ad agire e la legittimazione ad agire; 5) La legittimazione ad adire la giustizia interna ed i diritti dei soci; 6) Conclusioni.

1. Il tema oggetto di questo breve intervento all'odierno corso di formazione per Componenti degli Organi della Giustizia dell'AVIS non può prescindere dall'esame previo della figura del soggetto appartenente all'associazione –il socio persona fisica e il socio persona giuridica- in base alla normativa dell'Associazione. Lo Statuto nazionale approvato nell'Assemblea Nazionale tenutasi a Riccione il 17 maggio 2003 ha riconosciuto (art. 4 c.1 ) l'esistenza di due tipi di soci: uno le persone fisiche e l'altra le persone giuridiche. Il differente status di socio caratterizza, ai sensi dello statuto, il diverso atteggiamento e la differente partecipazione all'attività associativa e all'esplicazione dei loro compiti nell'ambito dell'Associazione. Invero è di tutta evidenza che l'aver costituito la duplice figura dei soci –persone fisiche e giuridiche- se da un lato ha consentito di superare ogni problema in ordine alla responsabilità patrimoniale dell'associazione, riconducendo tale responsabilità solo all'aspetto riferibile al singolo centro di imputazione delle obbligazioni in quanto preventivamente individuate e riferibili all'associazione intesa quale persona giuridica che appartiene ad una rete di associazioni, ma con la propria e specifica autonomia patrimoniale. In sostanza, quindi, l'appartenere alla rete di associazioni pone a carico della stessa rete il dovere di costituire un sistema non solo idoneo ma anche, almeno astrattamente, capace di derimere controversie che dovessero sorgere sia tra le persone fisiche e sia tra le persone giuridiche, così da sciogliere ogni contrasto sorto; ovvero derimere controversie tra persone fisiche e giuridiche, secondo un diverso sistema, diverso e disomogeneo ed avuto riguardo a pari livello nella posizione apicale dell'Associazione: in sostanza il sistema delineato voleva avere capacità di decidere –a seconda dei casi- secondo delle fattispecie semplici, ma in una realtà associativa non solamente variegata ma soprattutto complessa ed in continua evoluzione. Non sfugge ai più che il sistema delineato dopo appena dieci anni dalla sua approvazione mostra delle notevoli lacune in ragione della complessità con la quale si deve procedere avuto riguardo non solo al variare della nostra Società, che in meno di dieci anni ha visto crescere il Terzo settore in modo esponenziale e, soprattutto, ha visto l'opera del dono del sangue esplicata da diversi altre Associazioni presenti nel territorio Nazionale.

2. Nello Statuto dell'AVIS, ai sensi degli artt. 15 e 16, si delineano e si riconoscono due organi di Giustizia dell'Associazione: uno (art. 16) è il Collegio Nazionale dei Probiviri e l'altro (art. 15) è il Giurì nazionale. La formulazione

statutale riguardo al tali Organi è, invero, alquanto infelice: se è vero che entrambi gli organi di giustizia interna sono formati da soggetti eletti dall'Assemblea Nazionale; che durano in carica quattro anni e sono composti da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci dotati di adeguata professionalità in materia giuridica, la ripartizione delle funzioni giurisdizionali rispettivamente attribuite non opera secondo un meccanismo in positivo oppure secondo un meccanismo, per c.d. "ad escludendum". Infatti è opportuno, nella ricerca di un metodo di determinazione della funzione di ciascun Organo analizzare, per primo, i compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri che sono: in primo grado, le seguenti: 1) derimere le controversie tra Avis Nazionale e soci persone fisiche; 2) derimere le controversie tra soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse; 3) derimere le controversie tra soci persone fisiche e associazioni territoriali appartenenti ad una regione diversa rispetto a quella dell'Avis Comunale –o di base- cui il socio aderisce; 4) derimere le controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni differenti; 5) derimere le controversie tra associazione territoriale di qualsiasi livello ed Avis Nazionale. Si è già detto del fatto che la norma che attribuisce il potere di derimere le controversie come demandata ai Probiviri Nazionali è formulata in modo che a tutti gli effetti sortisce, fuorché a chiaramente delineare le semplici attribuzioni che necessitano a determinare la competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri così da consentire al lettore di determinare in quale punto si esaurisce il compito di un Organo nell'iter della giustizia nell'Associazione. Sotto tale aspetto basti considerare che il Collegio dei Probiviri svolge i suoi compiti anche in funzione di giudice di secondo grado riguardo: 1) a derimere le controversie decise dai Collegi dei Probiviri delle Avis Regionali in tema di controversie tra soci persone fisiche; 2) derimere le controversie decise dai Collegi dei Probiviri delle Avis Regionali in tema di controversie tra soci persone giuridiche della stessa regione; 3) derimere le controversie decise dai Collegi dei Probiviri in tema di controversie tra persone fisiche e persone giuridiche territoriali della stessa regione; 4) derimere ogni altra questione, quale giudice di secondo grado, demandata dallo statuto al detto Organo della giustizia associazionale.

3. Le funzioni esercitate dal Giurì Nazionale sono peculiarmente quelle di giudice di secondo grado nelle controversie 1) relative a associate persone giuridiche appartenenti a regioni diverse; 2) relative a associate persone giuridiche e l'AVIS Nazionale. Tali competenze, è di tutta evidenza, sono alquanto improbabili in ragione del fatto che i collegamenti tra le diverse regioni sono alquanto limitate e, al più, potrebbero delinarsi solo avuto riguardo alla condivisione di progetti o azioni nel territorio. Invero siffatte operazioni risultano, nel nostro sistema Associativo, alquanto improbabili e le azioni sono delineate al fine di ricomprendere unicamente il territorio regionale. Da ultimo è appena il caso di osservare che le due fattispecie devolute alla competenza del Giurì non sono mai state oggetto –almeno da quando il sottoscritto partecipa all'Organo- di deliberazione nei termini attribuiti.

Importanza assume, invece, la disposizione (co. 3 art. 15) che attribuisce al Giurì la funzione di soggetto deputato alla soluzione della controversia quale giudice di unico grado per le controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli dell'Associazione. Sul contenuto di tale norma –che risente anch'essa di una non limpida formulazione– si deve focalizzare l'attenzione sul fatto che tale possibilità è ammessa solo a richiesta di chi vi abbia interesse. Obiettivamente il richiamo a colui che vi abbia interesse implica diverse riflessioni: innanzitutto se la devoluzione della controversia possa avvenire solo sulla base della determinazione di una sola parte che, per la sua volontà, determina che la controversia sia decisa dal Giurì; ovvero, appare ovvio domandarsi, se la volontà contraria ed opposta del resistente possa immobilizzare l'iniziativa del soggetto che evidenzia interesse affinché la decisione sia assunta dal Giurì stesso. Ma ancora: la richiesta di devoluzione della controversia deve essere effettuata attraverso un semplice atto, recettizio, posto in essere dalla parte che vi rappresenta il suo astratto interesse oppure deve essere effettuata mediante un atto complesso che riporta le rispettive volontà di remissione della controversia al Giurì. In questo caso, si potrebbe obiettare, non sarebbe necessaria una previsione statutaria in quanto opera pacificamente la disposizione in materia di arbitri di cui all'art. 806 e ss. c.p.c. che sono interamente applicabili in ragione della norma di rinvio che effettua espressamente l'art. 23, co. 1 dello Statuto AVIS.

Il tema, comunque, fondamentale per la presente questione rimane la determinazione dell'interesse a richiedere il pronunciamento da parte del Giurì. A mio parere tale aspetto lo si deve ricercare e, conseguentemente, riconoscere a chiunque intenda ricorrere alla giustizia Associativa e deve ammettersi una pronuncia da parte del Giurì ogni qualvolta sono dibattuti diritti di appartenenza all'associazione stessa: mi riferisco a tutte quelle vicende che attengono alla sfera del diritto soggettivo del socio in quanto tale, del socio donatore che si sente e appartiene all'Associazione, cioè a quel socio che è la ricchezza e il patrimonio di una Associazione di donatori del Sangue. In siffatto sistema doverosamente si deve ritenere ammissibile che un socio richieda la pronuncia del Giurì a prescindere dalla volontà del suo contendente oppure del suo contraddittore.

4. L'art.100 c.p.c. stabilisce che per proporre una condanna o per contraddire alla stessa è necessario avere un interesse. L'interesse ad agire assume rilievo nelle azioni di accertamento, mentre non è rilevante nelle azioni di condanna (perché è compreso nel presupposto dell'inadempimento del convenuto) e nelle azioni costitutive (perché sono tipiche, cioè previste dalla legge). Per quanto riguarda il problema della legittimazione ad agire è necessario dire che esso coincide col

problema dei destinatari del provvedimento giudiziale. Il problema dei destinatari del provvedimento giudiziale non va confuso con il merito della causa perché può aversi una pronuncia del giudice che neghi l'esistenza della legittimazione ad agire indipendentemente dall'esame del merito della causa; ma in realtà è difficile distinguere la legittimazione ad agire e la titolarità della situazione giuridica (infatti chi agisce in giudizio dice sempre di essere il titolare di quella situazione giuridica). La distinzione tra legittimazione ad agire e l'esistenza del diritto (ovvero titolarità della situazione giuridica) è meglio comprensibile nell'ipotesi in cui il legislatore prevede la possibilità che ad agire sia un soggetto diverso da colui che è titolare della situazione giuridica (è l'ipotesi del p.m. nel caso della c.d. legittimazione straordinaria in quanto l'art. 81 c.p.c. stabilisce che nessuno può agire in giudizio per far valere un diritto che non è proprio). La legittimazione ad agire o contraddire indica il destinatario del provvedimento del giudice; questo è un problema che il giudice deve affrontare ancor prima del merito della causa, cioè dell'esistenza del diritto; quindi il giudice prima di decidere deve verificare che il soggetto che agisce abbia la legittimazione ad agire o rientri in uno dei casi in cui la legge prevede la possibilità di agire anche ad un soggetto che non è titolare della situazione giuridica ed inoltre il giudice deve anche verificare dal lato passivo che vi sia la legittimazione a contraddire e che siano presenti tutti.

5. Venendo al tema specifico del mio intervento è di tutta evidenza che se è corretto ritenere che la legittimazione ad agire o a contraddire indica, sostanzialmente, il destinatario del provvedimento del giudice al quale il titolare della posizione tutelata si è rivolto, è altrettanto vero che è lo stesso giudice deve affrontare, innanzitutto, il tema inerente la reale sussistenza della legittimazione attiva da parte di colui che ha avanzato l'istanza depositando il ricorso presso gli Organi della giustizia interna poc'anzi enumerati. Pertanto, sotto un altro profilo, decidere in ordine a tale elemento significa soprattutto decidere in capo a chi sussiste la legittimazione passiva a contraddire nel giudizio –ovvero se è corretta l'individuazione in tale senso come indicata dal soggetto agente- che questa fase importa principalmente ed ancor prima della decisione nel merito della controversia. In sostanza decidere se il soggetto che agisce abbia la legittimazione ad agire –e quindi che la fattispecie oggetto del ricorso rientri in uno dei casi in cui lo statuto prevede la possibilità di agire- significa valutare se il soggetto è titolare, o meno, della situazione giuridica tutelata; inoltre, e soprattutto, costituisce un specifico obbligo di verificare se, dal lato passivo, sussista la legittimazione a contraddire la pretesa giuridica che si intende fare valere ricorrendo agli Organi già detti: di conseguenza il primo aspetto che l'Organo della giustizia dell'AVIS deve verificare è se siano presenti e se partecipano al giudizio tutti possibili soggetti che sono portatori di diritti, proprio o confliggenti con quegli degli altri partecipanti, al fine della valida e ineccepibile formazione del contraddittorio della controversia ma, soprattutto, al fine di validamente decidere pronunciando una decisione ineccepibile sotto l'aspetto delineato. E' appena il caso di osservare che il mancato assolvimento di siffatto obbligo conduce unicamente ad una mancata pronuncia, non ad una

parziale pronuncia, in quanto coloro che ne sono estranei ben avrebbero potuto eccepire e/o difendere controricorrendo. Conseguenza di ciò la pronuncia è non data per evidente violazione del principio del contraddittorio.

Brevemente esposto il significato del principio del contraddittorio, che ha portata cogente in ragione del dettato Costituzionale che richiama il principio, ulteriormente si osserva che ogni questione si sarebbe appianata se nell'AVIS fosse stato previsto un Organo contraddittore istituzionale, quale ad esempio l'Ufficio Federale per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Mancando un organo che inizia l'azione giurisdizionale è evidente che tale carenza si riverbera nell'attività giurisdizionale, soprattutto nelle controversie che attengono ai soggetti persone giuridiche. Mancando un Organo propulsore di giustizia si deve innanzitutto verificare se il soggetto reclamante sia titolare di un autonomo potere a presentare il ricorso ovvero se necessita di un atto complesso che conduce alla formazione dello stesso ed è titolo per rivolgersi all'Organo di Giustizia associativa. Invece, riguardo al soggetto persona fisica, si deve avere riguardo allo status di tale soggetto, dato dalla sua iscrizione nel libro dei soci dell'Avis di appartenenza e dal libro dei soci nazionale: quindi riveste importanza il fatto che il socio non sia stato dichiarato decaduto oppure cessato.

Tali concetti non devono ritenersi scolastici, in quanto rappresentano lo sforzo di aggirare una evidente lacuna nello Statuto dell'Associazione in ragione, da un lato, dell'evidente eccesso di potere con il quale taluni agiscono nell'associazione, vanificando ed obliterando ogni pur semplice obbligo di azione in legalità che spesse volte è condotta da parte dell'Organo innomino e sovraordinato rispetto al socio. Da un altro lato, invece, tali richiami evidenziano la mancanza –ma in capo di chi ha materialmente posto in essere l'eccesso di potere- di ogni pure minima legittimazione ad ricorrere e/o resistere nella giustizia amministrativa: in pratica manca ogni pure minima determinazione della volontà dell'Organo che necessita ogniqualvolta si ricorre agli Organi della Giustizia, ragione per cui si potrà ovviare unicamente specificando le ragioni e deliberando in tale senso con le prescritte maggioranze. In tale ottica l'attenzione deve essere notevole e ogni diversa contraria consuetudine evidentemente esclusa siccome *contra lege*.

Si può quindi iniziare delineare maggiormente il reale contorno della legittimazione a ricorrere nell'AVIS avuto riguardo alla statuizione di cui all'art. 3 del Regolamento AVIS che si andrà a discutere alla 76° Assemblea Nazionale di Montecatini. Tale norma specifica e stabilisce i diritti dei soci ed è una norma interamente nuova, pensata avuto riguardo ai tempi e ai soggetti che operano in AVIS, cioè una norma che considera il socio in quanto ricchezza dell'Associazione. Ragione per cui si sposta l'oggetto dell'Associazione dalla stessa al socio che la compone e la caratterizza.

6. Concludendo, quindi, il cardine fondamentale del tema oggetto di questo modesto studio si vuole nell'esame della Carta Costituzionale, che consente di tutelare il diritto dell'individuo nell'esplicazione della sua personalità e nell'associarsi per tale scopo e, quindi, in tutti gli aspetti non aventi caratteristiche implicitamente oppure esplicitamente riferibili al carattere della



patrimonialità: è sotto questo profilo che i soggetti (la persona fisica e, relativamente a quelle situazioni soggettive che risultano ontologicamente configurabili, le altre entità dotate di soggettività giuridica) vengono tutelati dall'ordinamento giuridico in relazione alle specifiche situazioni costituzionalmente indicate e che attengono alla tutela del diritto del singolo.

In questo ambito si configura la posizione del socio nell'AVIS, sia esso persona fisica oppure persona giuridica. In quest'ultimo caso dovrà porre la massima attenzione nel riconoscere la relativa tutela avuto riguardo sia alle finalità naturali dell'Associazione e sia al diritto di ciascun associato, che ontologicamente considerato rappresenta il fulcro, il valore dell'Associazione. Se solo si considerasse tale aspetto la litigiosità associativa subirebbe un'importante e considerevole frenata, in ragione non tanto dell'evidente diminuzione delle pendenze, quanto invece della ricerca all'esatta e precisa formulazione dei ricorsi, che non lascino dubbi di sorta in ordine all'addebito mosso e alla tutela prevista.

Marco A. Contini